

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte II

Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici

Art. 16

Classificazione dei Tecnici

1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:

- a) Allenatori Professionisti di 1^a categoria-UEFA PRO;
- b) Allenatori Professionisti di 2^a categoria-UEFA A;
- c) Allenatori di base-UEFA B;
- d) Allenatori dei Dilettanti Regionali;
- e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C;
- f) Allenatori dei Portieri;
- g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;
- h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
- i) Allenatori di Calcio a Cinque;
- l) Preparatori Atletici;
- m) Medici Sociali;
- n) Operatori Sanitari.

Sono ruoli ad esaurimento:

- a) Direttori Tecnici
- b) Allenatori Dilettanti di 3^a categoria;
- c) Istruttori di Giovani Calciatori;
- d) Allenatori Dilettanti

Fino ad esaurimento del ruolo:

- i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori Professionisti di 1^a categoria-UEFA PRO;
- gli Allenatori Dilettanti di 3^a categoria sono equiparati agli Allenatori di Base-UEFA B;
- gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.

Art. 17

Albo dei Tecnici

1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e dei Ruoli degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.

2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.

3. Il tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico per essere inserito nel Ruolo di appartenenza deve presentare apposita domanda al Settore medesimo. La richiesta di tesseramento e il pagamento delle quota d'iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono

come domanda di inserimento nei Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la richiesta di tesseramento e il pagamento delle quota d'iscrizione annuale al Ruolo, determinano l'automatica iscrizione all'Albo.

4. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici *al Ruolo*. Il versamento della quota annuale è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.

5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.

6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.

Art. 18

Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici

1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:
 - a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale;
 - b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coachin Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico;
 - c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.
 - d. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta.
2. La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.
3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo.
4. Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.

Art. 19

Compiti dei Tecnici

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:
 - a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
 - b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
 - c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
 - d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..

Art. 20
Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO

1. Gli Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.
2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della Uefa, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A.
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 21
Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A

1. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.
2. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.
3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base-UEFA B.

6. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

7. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 22

Allenatori di Base-UEFA B

1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.

Art. 23

Allenatori dei Dilettanti Regionali

1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

2. L'abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 24
Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C

1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani - UEFA Grassroots C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 25
Allenatori Dilettanti

1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti è ad esaurimento a partire dal 1.07.2018.

Art. 26
Allenatori dei Portieri

1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria.
2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – Uefa B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 27

Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

Art. 28

Allenatori di Calcio a Cinque

1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.

2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.

3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 29

Preparatori Atletici

1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.

2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.

3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano.
4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.
5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.
7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 30 Medici Sociali

1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.
2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.
3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.
4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

Art. 31 Operatori Sanitari

1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'apposito ruolo previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico.

Art. 32

Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere

1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.

2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.

4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.

5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.

6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.

7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:

- a) Allenatori Professionisti di 1^a categoria-UEFA PRO;
- b) Allenatori Professionisti di 2^a categoria-UEFA A;
- c) Allenatori di base-UEFA B;
- d) Allenatori dei Dilettanti Regionali;
- e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C;
- f) Allenatori dei Portieri;
- g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;
- h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
- i) Allenatori di Calcio a Cinque;
- l) Preparatori Atletici.

8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.

9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.

Art. 33

Tesseramento

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..
3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..

Art. 34

Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della "licenza di Allenatore UEFA".
2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.

Art. 35

Sospensione Volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.
La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico.
In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.
Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.
5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

Art. 36 **Attività dei tecnici quali calciatori**

1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.
2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.
3. L'Allenatore di Base-UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali, l'Allenatore di Giovani - UEFA Grassroots C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.

Art. 37 **Norme di comportamento**

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

Art. 38 **Disciplina dei Tecnici**

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.

2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.
4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza.
5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..
6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.

Art. 39 **Obblighi e deroghe**

1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:

A) Serie "A" e "B":

Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1^a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Ac) Gli Allenatori professionisti di 2^a categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ac1) Gli Allenatori di Base-UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al

primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO entro 30 giorni;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C:

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2^a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO o di 2^a categoria-UEFA A entro 30 giorni ;

Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque:

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore di Base-UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione:

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni.

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria:

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni.

F) Attività giovanile delle società:

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2^a categoria- UEFA A;

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali o di un Allenatore Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni.

Norma transitoria

Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Berretti" dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2^a categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la categoria "Berretti", la disposizione di cui alla lettera Fa).

La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la categoria Juniores Provinciali.

La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali.

G) Attività di Base:

Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;

Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;

Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C.

Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF;

Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;

Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;

Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni.

Norma transitoria

Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga).

H) Allenatore dei portieri:

Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;

Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri entro 30 giorni.

Norma transitoria

La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020. Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021.

I) Calcio Femminile:

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Interregionale, Serie C e Serie D deve essere affidata ad un Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante;

Ic) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni.

Norma transitoria

Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera Ia).

La norma di cui alla lettera Ib) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020.

Art. 40

Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.